



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1554

Cancellazione per situazione impeditiva del sig. Gaetano Sannolo dall'albo unico dei consulenti finanziari - sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

L'OCF - ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (nel seguito, "TUF") e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 31, comma 4, del predetto decreto legislativo che attribuisce all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (nel seguito, "OCF") le competenze in materia di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari;

VISTO l'articolo 1, commi 36 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (c.d. legge di stabilità per il 2016);

VISTA la delibera Consob n. 16737 del 18 dicembre 2008 che stabilisce al 1° gennaio 2009 la data di inizio di operatività dell'APF, oggi denominato Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF) a seguito delle modifiche da ultimo intervenute con l'articolo 1, comma 36, legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (nel seguito, "Regolamento Intermediari");

VISTO il decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472 e successive modificazioni, di adozione del regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità dei promotori finanziari (oggi "consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede") per l'iscrizione all'albo unico dei promotori finanziari (oggi "albo unico dei consulenti finanziari") e in particolare la disciplina stabilita all'articolo 2 del predetto decreto ministeriale sulle situazioni impeditive all'iscrizione (e al mantenimento dell'iscrizione) all'albo unico dei consulenti finanziari;

VISTO il protocollo d'intesa tra la Consob e l'OCF del 10 agosto 2018 stipulato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTA la delibera Consob n. 20704 del 15 novembre 2018, nella quale è stabilito che, a partire dal 1° dicembre 2018, "prende avvio l'operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari e dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari";

VISTO il proprio Regolamento interno generale di organizzazione e attività adottato con delibera n. 903 del 27 marzo 2018 e successive integrazioni, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob, con provvedimenti del 24 maggio 2018 e del 28 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 31, comma 4, del TUF (di seguito "Regolamento interno");

VISTI, in particolare, gli articoli 27, 38 e 41 del Regolamento interno, nonché l'articolo 3 e la Tabella "A" delle Disposizioni generali sui procedimenti amministrativi dell'OCF di cui alla delibera n. 919 del 28 maggio 2018, ai sensi dei quali l'Organismo adotta la cancellazione per perdita dei requisiti di iscrizione dall'albo unico dei consulenti finanziari in conseguenza della sopravvivenza di un situazione impeditiva, previa istruttoria a cura dell'Ufficio Consulenza Legale quale unità



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

organizzativa competente e previa formulazione della proposta di cancellazione sulla base degli accertati presupposti da parte del responsabile del procedimento;

VISTA la delibera OCF n. 626 del 18 dicembre 2014 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari del sig. Gaetano Sannolo, nato a Napoli il 6 maggio 1972 *[omissis]*;

VISTO il decreto n. 368 del 26 aprile 2018, con cui l'Assessore dell'Economia della Regione Siciliana, su proposta della Banca d'Italia, ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della Banca Sviluppo Economico S.p.A. con sede legale in Catania (nel prosieguo "Banca Base" o anche solo la "Banca"), ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ("Testo Unico Bancario", TUB), ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 17, commi 1 e 2, lett. a), b), d) ed e) del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (c.d. Decreto *BRRD*);

VISTA la nota del 14 dicembre 2020, con la quale il responsabile del procedimento ha proposto la cancellazione dall'albo unico dei consulenti finanziari del sig. Gaetano Sannolo in seguito all'accertamento della sussistenza e dell'operare della situazione impeditiva di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), del citato decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472;

VISTA la nota del 1° settembre 2020, trasmessa all'indirizzo di residenza del sig. Gaetano Sannolo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e ricevuta dall'interessato il 5 settembre 2020 (prot. OCF n. 39733/2020), con la quale l'OCF, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha comunicato l'avvio del procedimento di cancellazione dall'albo unico dei consulenti finanziari per la sopravvenienza della situazione impeditiva prevista dall'articolo 2, comma 1, lett. b), del decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472;

VISTE le note trasmesse dall'Assessorato dell'Economia della Regione Siciliana - Dipartimento delle finanze e del credito, dalla Banca d'Italia e dalla Consob rispettivamente del 24 luglio, del 26 agosto e del 9 settembre 2020, con le quali le predette autorità hanno fornito riscontro alle richieste di informazioni presentate dall'OCF (prott. OCF n. 32901/2020, n. 38804/2020 e n. 40818/2020);

VISTA la comunicazione del 23 settembre 2020, ricevuta dall'OCF in data 25 settembre 2020 (prot. OCF n. 44901/2020), con cui l'interessato ha fornito riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione dall'albo unico dei consulenti finanziari;

CONSIDERATE tutte le osservazioni e la documentazione trasmesse dal sig. Gaetano Sannolo con la suddetta comunicazione e, in particolare, con riferimento a:

A) la cessazione dell'incarico di direttore generale in data 2 maggio 2018 e l'assenza della nomina a responsabile del piano di continuità operativa in considerazione della circostanza che, dalla data del 13 febbraio 2018 di nomina del Commissario straordinario della Banca, l'interessato è stato esautorato da ogni incarico operativo e della circostanza che *«in ordine al "piano di continuità operativa" lo scrivente non ha mai ricevuto alcuna nomina in tal senso»*;

B) la contestazione *[omissis]* del rapporto di lavoro con la Banca e le relative argomentazioni;

C) la impugnazione del provvedimento sanzionatorio del 22 marzo 2019 adottato nei confronti dell'interessato dalla Banca d'Italia, rilevando, in particolare, al riguardo che:

- la predetta sanzione sarebbe illegittima in quanto l'Autorità non avrebbe *«provato la sussistenza di alcuna delle specifiche condizioni previste ex art. 144-ter Tub. In particolare, controparte non ha dimostrato in modo alcuno che la condotta tenuta dall'ex Direttore Generale (lo scrivente) abbia*



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendale. Banca d'Italia non ha sufficientemente documentato, pertanto, che il comportamento tenuto dall'ex Direttore Generale ha avuto conseguenze determinanti sull'intera Banca e sui rischi aziendali di quest'ultima»;

- vi sarebbero alcuni punti indicativi del corretto operato dell'interessato, posti in essere nell'interesse della Banca, che mal si concilierebbero con l'asseritamente illegittimo provvedimento impugnato, con riferimento particolare alle seguenti circostanze:

(i) la situazione della Banca, all'epoca dell'insediamento dell'interessato nel ruolo di direttore generale sarebbe stata già fortemente compromessa;

(ii) egli avrebbe «*cercato di mettere in atto una sana e prudente gestione*», informando prontamente il Consiglio di Amministrazione (“CdA”) e ponendo in essere «*tutti gli atti possibili per dare alla Banca un equilibrio tra gli incassi e le spese per evitare di corrodere il patrimonio ponendo così una forte attenzione alla liquidità e concentrandosi sulla marginalità che difficilmente poteva migliorare vista l'impossibilità di operare come Banca in tutti i settori correlati alle attività istituzionali*»;

(iii) si sarebbe provveduto a «*elaborare un nuovo piano industriale con il precipuo scopo di dare un nuovo assetto organizzativo, di elaborare nuovi prospetti economico patrimoniali per il triennio successivo il tutto conformemente a quanto indicato dall'Organo di Vigilanza*»;

(iv) il bilancio al 31 dicembre 2016 avrebbe presentato indici in «*netto miglioramento in ragione dell'attività di monitoraggio imposta*»;

(v) nel 2017 si sarebbero perfezionati «*accordi commerciali con partners di adeguato standing*»;

(vi) sarebbero state svolte infine attività per la riduzione/contenimento dei costi e il recupero di somme;

ACCERTATA la sussistenza della situazione impeditiva all'iscrizione all'albo del sig. Gaetano Sannolo ai sensi dell'art. 2 del D.M. 472/1998 in quanto il predetto consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede ha svolto funzioni di direzione nella Banca nei due esercizi precedenti l'adozione del provvedimento di crisi della stessa (esercizi del 2016 e del 2017), avendo egli ricoperto l'incarico di direttore generale dal 10 maggio 2016 fino a (almeno e come dedotto dall'interessato stesso) il 13 febbraio 2018;

RITENUTE, avuto riguardo alla natura della valutazione che l'Organismo deve compiere ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.M. n. 472/1998, le osservazioni e la documentazione trasmesse dal sig. Gaetano Sannolo sia formalmente (in quanto copie semplici e parziali di atti e documenti), sia, in ogni caso, sostanzialmente non idonee a dimostrarne la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi della Banca, atteso che gli elementi prodotti dall'interessato non sono ritenuti di una fondatezza ed evidenza tale da mettere in discussione l'oggettiva non estraneità dell'interessato ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa in quanto:

AA) con riferimento a quanto dedotto circa il periodo di incarico e i relativi poteri: le osservazioni prodotte sono irrilevanti risultando perfettamente integrato il presupposto temporale e la carica richiesti dal comma 1, dell'art. 2 del D.M. n. 472/1998, essendo il provvedimento di LCA della Banca datato 26 aprile 2018 e conseguentemente gli esercizi da considerare ai fini dell'adozione del presente provvedimento quelli del 2016 e 2017 (e non già anche quello del 2018 in cui è stato nominato il Commissario straordinario e risolto il rapporto di lavoro dell'interessato con la Banca). Inoltre, non essendo contestato dal sig. Gaetano Sannolo il ruolo di direttore generale, risulta irrilevante quanto



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

osservato sulla riferita assenza di “nomine” in riferimento al diverso ruolo di responsabile del piano di continuità operativa;

BB) circa le contestazioni dedotte dall'interessato nell'ambito *[omissis]* del proprio rapporto di lavoro con la Banca: le osservazioni prodotte *[omissis]* non denotano, per quel che concerne la valutazione rimessa all'Organismo nell'ambito dei procedimenti in esame, elementi di oggettiva e assoluta estraneità alla crisi della Banca.

[omissis];

CC) con riferimento, infine, alla impugnazione del provvedimento sanzionatorio del 22 marzo 2019 adottato dalla Banca d'Italia nei confronti dell'interessato, si rileva che ai fini della valutazione prevista ai sensi dell'art. 2, comma 6, lett. b), del D.M. n. 472/1998, non rilevano l'eventuale impugnazione del provvedimento e la definizione del conseguente procedimento;

CONSIDERATI, ai fini della valutazione precedente, altresì la proposta di LCA della Banca formulata dalla Banca d'Italia che, con espresso riferimento al sig. Gaetano Sannolo, ne mette in evidenza *[omissis]*, i presupposti di adozione della LCA della stessa Banca, nonché l'adozione nei confronti dell'interessato del citato provvedimento sanzionatorio da parte della Banca d'Italia *ex art. 144-ter* del TUB;

RITENUTO pertanto che dalle osservazioni e dalla documentazione prodotte all'Organismo dall'interessato non risulta alcun evidente elemento, singolarmente o nel suo complesso, da cui possa essere ritenuta l'oggettiva estraneità del sig. Gaetano Sannolo ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa;

CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 1, lett. b), del decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472 preclude tra l'altro l'iscrizione all'albo e il mantenimento della stessa a chiunque abbia svolto in imprese sottoposte a liquidazione coatta amministrativa funzioni di direzione per almeno i due esercizi precedenti l'adozione del relativo provvedimento, salvo che l'interessato dimostri la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa;

VALUTATA per le motivazioni espresse l'inidoneità degli elementi comunicati dal sig. Gaetano Sannolo a dimostrare la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la liquidazione coatta amministrativa della Banca Base e pertanto a inibire l'operatività della situazione impeditiva accertata;

RITENUTO che per il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, sig. Gaetano Sannolo, sia sopravvenuta la situazione impeditiva di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b) del decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472, e che si debba, pertanto, provvedere alla cancellazione del predetto consulente finanziario dall'albo unico dei consulenti finanziari;

DELIBERA:

1. Il sig. Gaetano Sannolo, nato a Napoli il 6 maggio 1972 *[omissis]*, è cancellato dall'albo unico dei consulenti finanziari - sezione consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ai sensi dell'articolo 152, comma 1, lett. d), del Regolamento Intermediari.
2. La presente delibera è trasmessa al Responsabile dell'Ufficio Consulenza Legale per la comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento interno dell'OCF ed è



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

pubblicata sul sito internet dell'Organismo ai sensi dell'articolo 147, comma 2, del Regolamento Intermediari.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo alla Consob entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente entro i termini previsti dalla legge decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento.

Roma, 17 dicembre 2020

FIRMATO DIGITALMENTE

Il Presidente

Carla Bedogni Rabitti